

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28849 Anno 2026
Presidente: DI STASI ANTONELLA
Relatore: VERDEROSA PIA
Data Udienza: 08/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Cerullo Nicola nato ad Aversa il 04/07/1980

avverso la sentenza del 23/02/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna

Udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Bologna, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Cerullo Nicola, imputato per i reati di cui agli art. 416 cod. pen. (capo 1), 8 del d.lgs. 74/2000 (capi 8, 15, 46, 48, 4) previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 13 bis del d. lgs. 74/2000 e delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. in forma equivalente alla contestata recidiva ed il vincolo della continuazione fra tutti i reati e considerata la diminuyente per il rito, la pena finale di anni 4 mesi quattro di reclusione ed euro 3000 di multa. Ha disposto la confisca ex art. 12 bis del d. lgs. 74/2000 nei confronti di Nicola Cerullo, anche per equivalente, fino alla concorrenza della somma di 113.000,00 nonché della somma (residua) di euro 80.900,000 o della maggiore o minore somma tuttora in sequestro e riferibile alla D.M.A. s.r.l.s. Risulta, inoltre, espressamente, dalla sentenza impugnata, che per il reato associativo non sia stata disposta alcuna confisca (cfr. sentenza pag. 49).

2. Avverso la predetta sentenza, Nicola Cerullo, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo di impugnazione, carenza della motivazione sul punto relativo all'applicazione della confisca. Si osserva che il giudice ha dato atto che l'imputato aveva rinunciato ad ogni pretesa sulle somme in sequestro, precisando che lo stesso aveva adempiuto integralmente al pagamento del debito fiscale sul medesimo gravante in correlazione con le imputazioni (attingendo dalle somme sequestrate) per le quali è stata emessa sentenza. Sottolinea che, in queste condizioni, non vi era spazio per confiscare ulteriori importi sottoposti a sequestro, posto che la loro destinazione al ristoro del debito fiscale era stata già esclusa dall'avvenuto pagamento e non vi erano ragioni per legittimare la confisca, in assoluto difetto di prova circa la pertinenzialità delle somme ai reati giudicati.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Osserva che erra il ricorrente a considerare che, nel caso al vaglio, la confisca sia stata disposta fuori dalle ipotesi previste dalla legge, in quanto il GIP individua quali somme siano state confiscate senza ignorare e anzi premettendo l'avvenuto adempimento dei debiti tributari maturati e la destinazione a esso, all'evidenza, di parte delle somme, con un residuo in sequestro, che è appunto quello che è stato confiscato, data la rinuncia espressa a ogni pretesa sul medesimo.

4. La difesa dell'imputato ha presentato, in data 5 giugno 2026, una nota difensiva nella quale evidenzia che l'imputato ha un interesse concreto ed attuale all'impugnazione in relazione all'impiego delle somme devolute alla Cassa delle ammende, ontologicamente utilizzate per esigenze sociali, come la tutela della popolazione detenuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. . In via preliminare si deve rilevare che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

2. Le Sezioni Unite hanno precisato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione

ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348).

L'ipotesi in esame è riconducibile nella seconda delle due evenienze esaminate dalle Sezioni Unite, in quanto la misura non è oggetto dell'accordo. Nella sentenza impugnata si precisa che nell'accordo è espressamente contenuta una "rinuncia" a quanto ancora in sequestro a carico dello stesso Cerullo e alle società a lui riferibili senza però alcuna altra indicazione specifica né rispetto alla somma ancora in sequestro né alle società e neppure alla quota riferibile a queste ultime, rinuncia che non può produrre alcun effetto, trattandosi di confisca obbligatoria.

Nella sentenza impugnata si legge che «a carico di Cerullo è stato disposto il sequestro fino a concorrenza di euro 113.000 in relazione a quanto disposto dal G.I.P. con provvedimento del 18.3.2025 come prezzo/profitto dei reati a lui espressamente contestati ex art. 2 d. lgs. n. 74 cit., somma che deve essere ora oggetto di confisca ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto l.vo n. 74 del 2000».

La motivazione non è pertinente, in quanto nel presente procedimento i reati per i quali è stato applicato al Cerullo il sequestro preventivo a fini di confisca sono costituiti da fatti sussunti nella fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

Inoltre, non si precisa se la somma confiscata sia il prezzo o il profitto dei reati contestati, che non sono categorie tra loro sovrapponibili. In tema di confisca, il "profitto" del reato è costituito dal vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla commissione dell'illecito e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato; il prodotto è il risultato empirico dell'illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato; il prezzo va individuato nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito (Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258636 – 01).

Su tali nozioni, come è noto, sono intervenute le SS.UU. con la sentenza "Massini" che hanno ribadito la distinzione tra "prezzo" del reato - inteso come "compenso dato o promesso per indurre, determinare o istigare un soggetto commettere il reato" - e "profitto" quale l'effettiva utilità o vantaggio derivante dal reato secondo un "principio di causalità" che, proprio le SS.UU. con la sentenza sopra richiamata, hanno inteso chiarire (cfr., Sez. U, n. 13793 del 26/09/2024; Sez. 2, n. 22258 del 9/5/2025).

3. Costituisce principio assolutamente consolidato, condiviso dal Collegio, quello secondo cui, con riferimento al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro

utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 16961 del 17/3/2026; Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Paradiso, Rv. 288727 - 01, e Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Sanna, Rv. 267925 - 01).

Dunque, per l'emittente viene in rilievo solamente il compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto, essendo prezzo del reato ciò che è dato o promesso per commetterlo.

Il profitto dell'evasione realizzata utilizzando le fatture relative a operazioni inesistenti, infatti, è conseguito in via immediata e diretta solamente dall'utilizzatore di tali fatture e il regime derogatorio previsto dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 - che, al fine di evitare che la medesima condotta sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione, in questo caso, del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (Sez. 3, n. 22750 del 19/5/2026; Sez. 3, n. 51468 del 18/06/2018, Mori, Rv. 274208 - 01; Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Sanna, Rv. 267925 - 01; Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016, Carlovico, Rv. 266832 - 01).

Non si comprende poi a che titolo è stata disposta la confisca della residua somma di euro 80.900 della ben più cospicua somma (euro 867.265,16), rinvenuta presso la Banca austriaca Sillian -Lienzer Talboden, riferibile alla società D.M.A. SRLS di cui Cerullo Nicola risultava amministratore, somma utilizzata quasi interamente per il pagamento del debito tributario. Nella motivazione della sentenza impugnata, ancora una volta, si afferma che la somma di euro 80.900 costituisce profitto/prezzo di reato, senza alcuna altra puntualizzazione, poiché la D.M.A. s.r.l.s. è una delle società per il cui tramite è stato realizzato il sistema delle fatture per operazioni inesistenti.

Peraltro, al Cerullo è stata concessa l'attenuante di cui all'art.13-*bis* del d.lgs. 74/2000 per l'avvenuto assolvimento del debito tributario e, dunque, la somma confiscata dovrebbe costituire il prezzo del reato, ma nulla è precisato nel provvedimento impugnato.

La motivazione della sentenza è dunque solo apparente.

4. La rilevata illegittimità della previsione che statuisce la confisca, ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio in proposito.

Il Giudice del rinvio, pertanto, accerterà se l'attuale ricorrente abbia conseguito un compenso o un guadagno in correlazione con l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti e, in caso affermativo, a quanto tale compenso o guadagno ammonti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Cerullo Nicola relativamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica.

Così è deciso, 08/07/2026

Il Consigliere estensore
PIA VERDEROSA

Il Presidente
ANTONELLA DI STASI